



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Regole operative per la concessione dei contributi in conto capitale in attuazione del Programma di sovvenzione PNRR relativo alla Misura M2-C2-I1.4 “Sviluppo biometano secondo criteri per promuovere l’economia circolare” (Facility Biometano)

DL 19 febbraio 2026, n. 19, art. 27

27/03/2026



Indice

1.	Premessa	3
2.	Procedimento di ammissione al finanziamento	4
3.	Termine di avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento	5
3.1	Garanzie per la realizzazione degli investimenti	5
3.1.1.	Caratteristiche delle fidejussioni bancarie e assicurative	6
3.1.2.	Caratteristiche dei depositi cauzionali infruttiferi	7
4.	Termine di entrata in esercizio delle iniziative.....	7
5.	Modalità e tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale	7
6.	Condizioni di cumulabilità e divieto di doppio finanziamento	8
7.	DNSH	8
8.	Campo di intervento ai fini del <i>tagging</i> climatico	9
9.	Protezione e trattamento dei dati	10

1. Premessa

In attuazione della decisione della Commissione Europea in ambito ECOFIN del 27 novembre 2025 sulla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha modificato la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, l'articolo 27 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (nel seguito, DL PNRR) ha previsto un ampio Programma di sovvenzione PNRR consistente nella concessione di contributi in conto capitale (c.d. *"Facility"*), al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche.

In particolare, le presenti Regole operative disciplinano le modalità di attuazione del Programma di sovvenzione PNRR relativo all'Investimento 1.4 *"Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare"*, rientrante nella Missione 2, Componente 2 (M2C2), del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in seguito, *"Facility Biometano"*).

La nuova norma introduce una flessibilità operativa strategica al fine di salvaguardare il raggiungimento dei target PNRR e di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano: l'obiettivo cardine del 30 giugno 2026 viene ora identificato come il termine entro il quale il GSE stipulerà gli accordi di concessione con i soggetti beneficiari e la somma degli importi delle concessioni costituirà il target da conseguire nell'ambito del PNRR.

Per garantire l'entrata in esercizio degli impianti è quindi fissato un congruo termine, pari a 24 mesi dalla comunicazione, da parte del GSE, degli accordi di concessione. Tale termine rileva non solo per l'accesso ai contributi in conto capitale, ma anche per l'accesso ai contributi in conto esercizio previsti dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 15 settembre 2022, n. 340 (nel seguito, DM 2022), che resta vigente per tutti gli aspetti compatibili con il nuovo quadro normativo.

L'introduzione della Facility Biometano ha reso necessario integrare e, ove previsto, aggiornare le Regole Applicative del DM 2022, che in ogni caso restano efficaci per quanto non espressamente derogato o superato dalle disposizioni del DL PNRR e da quanto specificato nell'ambito del presente documento.

Il presente documento, adottato dal GSE in attuazione di quanto disposto all'articolo 27, comma 8 del DL PNRR, è volto, dunque, a integrare e specificare le citate Regole Applicative del DM 2022, limitatamente ai profili sopravvenuti e disciplinati dalla Facility Biometano e riguardanti la stipula degli accordi di concessione, il monitoraggio dell'avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle iniziative e l'erogazione dei contributi in conto capitale.

Si rammenta che il PNRR è un programma c.d. *"performance based"* e, come tale, è incentrato sulla definizione di *"milestone"* e *"target"* che descrivono l'avanzamento e i risultati delle misure da esso previste, nonché delle riforme e degli investimenti a esso collegati. In particolare, mentre le *"milestone"* definiscono fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale, i *"target"* rappresentano i risultati attesi dagli interventi, quantificati in base a indicatori misurabili. Con riferimento alla misura in questione, M2C2-I1.4, l'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 27 novembre 2025 prevede il conseguimento di un'unica *milestone* al 30 giugno 2026, che consiste ne:

- la sottoscrizione di un accordo attuativo tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il GSE, finalizzato a disciplinare le modalità di implementazione della Misura;
- la conclusione, da parte del GSE, di accordi di concessione con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100% delle risorse assegnate alla Misura, corrispondenti a 2.236.020.000 €. Tali risorse sono trasferite direttamente per essere erogate ai beneficiari finali secondo le modalità e tempistiche disciplinate nella documentazione attuativa dell'Investimento.

Alla luce di quanto previsto nella decisione di esecuzione del Consiglio, dovrà, pertanto, essere garantito che, entro il 30 giugno 2026, siano concluse le attività finalizzate all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari, ossia:

- l'adozione, da parte del Comitato per l'investimento, istituito allo scopo presso il GSE, delle decisioni finali di aggiudicazione dei contributi, individuati tramite la pubblicazione delle graduatorie formate a seguito delle procedure competitive svolte in attuazione del DM 2022;
- l'esecuzione, da parte del GSE, dei controlli, delle verifiche relative al rispetto del divieto di doppio finanziamento, all'assenza di conflitto di interessi nonché delle verifiche antimafia;
- l'adozione degli atti di concessione dei contributi unitamente all'accettazione, da parte dei soggetti beneficiari, delle clausole contenute nei relativi atti d'obbligo.

Le Regole Applicative del DM 2022 restano efficaci per quanto non espressamente derogato o superato dalle disposizioni del DL PNRR e per quanto specificato nell'ambito del presente documento. Restano ferme, altresì, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nei documenti regolatori previgenti e nelle Linee Guida adottate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché i criteri e le procedure stabilite dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per gli interventi PNRR.

2. Procedimento di ammissione al finanziamento

Come noto, in attuazione di quanto disposto dal DM 2022, il GSE ha avviato 5 procedure competitive per l'assegnazione degli incentivi agli impianti di biometano.

In linea con quanto previsto dal DL PNRR e dalla nuova *milestone* imposta dalla Facility Biometano, le graduatorie formate in esito alle suddette procedure competitive, ai fini della determinazione della decisione finale di assegnazione del contributo PNRR in conto capitale, sono sottoposte alla valutazione di un Comitato per l'investimento all'uopo istituito.

Il GSE effettua, altresì, per ciascuno degli impianti ammessi in graduatoria, i previsti controlli propedeutici all'erogazione dei finanziamenti: rispetto del divieto di doppio finanziamento e cumulabilità, verifiche antimafia e assenza di conflitto di interessi. In particolare, con riguardo alle valutazioni sul divieto di doppio finanziamento, il GSE verifica che, in relazione ai medesimi costi ammissibili, il soggetto beneficiario non abbia ricevuto altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea, anche diverse da quelle del PNRR e che, in caso di cumulo con altri incentivi, il finanziamento totale non superi il costo complessivo dell'investimento.

Al termine delle suddette verifiche e a seguito della deliberazione del Comitato per l'investimento:

1. il GSE adotta e comunica, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, l'Atto di Concessione, che reca, tra le altre informazioni, l'elenco dei progetti ammessi, gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari, gli importi massimi concedibili a valere sulle risorse PNRR, le tempistiche di realizzazione degli interventi e i relativi codici identificativi (tra cui codice identificativo GSE, codice COR¹, codice CUP). Della pubblicazione dell'Atto di concessione sarà data opportuna comunicazione ai soggetti richiedenti;
2. a valle della pubblicazione dell'Atto di concessione, il GSE rende disponibile sul Portale informatico l'Atto d'obbligo che riporta termini, obblighi e condizioni di realizzazione dell'iniziativa a valere sulle risorse PNRR;
3. entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'Atto di concessione, tutti i soggetti beneficiari sono tenuti a sottoscrivere e a caricare sul Portale informatico la Nota di accettazione relativa all'Atto d'obbligo.

L'Atto di Concessione, unitamente all'Atto d'obbligo e alla Nota di Accettazione, costituisce l'“Accordo di Concessione” richiamato nella descrizione della milestone della Facility Biometano. L'Accordo di Concessione si intende perfezionato alla data del caricamento sul portale GSE della Nota di accettazione.

La mancata sottoscrizione della Nota di accettazione, entro le tempistiche indicate, comporta la decadenza dai benefici previsti dal DM 2022.

3. Termine di avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento

Come previsto dal DM2022, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di monitorare, rendicontare e controllare l'avanzamento dei relativi progetti, mentre il GSE è tenuto alla validazione di dette attività; a tal fine, i soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare al GSE, attraverso il Portale Informatico:

- l'avvio dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento, entro 30 giorni dalla data di inizio degli stessi;
- la data di entrata in esercizio;
- eventuali variazioni rispetto al/ai titolare/i effettivo/i.

Il mancato avvio dei lavori entro il termine di tre mesi dal perfezionamento dell'Accordo di Concessione comporta la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi previsti dal DM 2022, salvo il caso in cui il soggetto beneficiario, entro il medesimo termine, non abbia costituito a favore del GSE una cauzione a garanzia della realizzazione dell'investimento, avente le caratteristiche indicate nel paragrafo 3.1.

Tale condizione non trova applicazione per i soggetti beneficiari che, a seguito della pubblicazione della graduatoria in cui sono risultati ammessi i relativi impianti, abbiano già comunicato l'avvio dei lavori.

3.1 Garanzie per la realizzazione degli investimenti

I soggetti beneficiari di iniziative i cui lavori di realizzazione non siano stati avviati entro il termine di tre mesi dalla data di perfezionamento dell'Accordo di Concessione, che coincide con la data di caricamento sul portale GSE della Nota di accettazione richiamata al paragrafo 2, al fine di non incorrere nella decadenza di cui al

¹ Generato dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

paragrafo 3, sono tenuti a prestare una garanzia, che può essere costituita in forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, o di deposito cauzionale.

Il valore della garanzia è determinato in funzione del costo specifico di investimento massimo ammissibile di cui all'Allegato 1 del DM 2022. In particolare, il valore della garanzia è pari al 5% del costo di investimento dell'impianto destinatario dell'Accordo di concessione dell'incentivo.

In caso di superamento dei termini massimi di entrata in esercizio indicati nel successivo paragrafo 4, il GSE provvede all'escussione della fideiussione ovvero all'incameramento del deposito cauzionale.

3.1.1. Caratteristiche delle fideiussioni bancarie e assicurative

Le fideiussioni devono:

- essere trasmesse al GSE in formato digitale, secondo modalità che saranno indicate con apposita pubblicazione sul sito istituzionale del GSE;
- essere costituite a favore del GSE a garanzia dell'effettiva realizzazione dell'iniziativa;
- essere redatte secondo gli schemi resi disponibili sul sito istituzionale del GSE e firmate da un rappresentante legale del Garante dotato dei giusti poteri di firma, in formato CADES (p7m) o PAdES;
- essere di durata annuale automaticamente rinnovabile fino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di entrata in esercizio;
- essere incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- essere verificabili telematicamente presso l'emittente, ovvero gestite, in tutte le fasi, mediante ricorso a piattaforme conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID e operanti con tecnologie basate su registri distribuiti secondo la normativa vigente in materia o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014; nell'impossibilità di effettuare la verifica telematica sul sito internet, il GSE invierà una richiesta di conferma dell'autenticità della polizza al Garante a mezzo PEC.

In caso di fideiussioni bancarie, le stesse devono essere rilasciate da istituti bancari iscritti nell'elenco delle banche abilitate al ramo cauzioni presso Banca d'Italia.

In alternativa alle fideiussioni bancarie e ai depositi cauzionali, il soggetto richiedente/beneficiario può prestare una fideiussione assicurativa a garanzia della realizzazione dell'investimento.

In tal caso, le fideiussioni devono essere rilasciate da compagnie assicurative in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano ai sensi del D. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, iscritte presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e abilitate all'esercizio del ramo "cauzione", il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito del suddetto Istituto, all'interno dell'Albo "RIGA".

Si precisa che:

- il GSE, in qualità di Soggetto Garantito, non è tenuto alla sottoscrizione di alcun documento relativo alla fideiussione, sia di natura bancaria che di natura assicurativa;
- la restituzione della garanzia è disposta dal GSE a seguito della verifica della realizzazione dell'investimento entro le tempistiche massime di entrata in esercizio indicate al successivo paragrafo 4.

3.1.2. Caratteristiche dei depositi cauzionali infruttiferi

In alternativa alle fideiussioni descritte nel paragrafo precedente, il Soggetto Richiedente può costituire un deposito cauzionale infruttifero a garanzia della realizzazione dell'investimento.

Il deposito cauzionale deve:

- essere costituito sul conto corrente dedicato intestato al GSE (IBAN: IT2000200805351000500092152; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMCS) a titolo di garanzia della realizzazione dell'investimento;
- avere come causale la dicitura *“costituzione della garanzia mediante deposito cauzionale infruttifero [codice identificativo univoco: BMT2xxxxxx] e [ragione sociale del Soggetto Beneficiario]”*;
- essere effettuato al netto delle spese bancarie.

4. Termine di entrata in esercizio delle iniziative

Dalla pubblicazione dell'Atto di Concessione decorrono i termini per l'entrata in esercizio dell'impianto ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale e della tariffa incentivante previsti dal DM 2022.

In particolare, secondo quanto previsto dal DL PNRR, l'impianto dovrà entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Atto di Concessione.

Decorso tale termine, l'impianto decade dal diritto a beneficiare degli incentivi previsti dal DM 2022, sia in conto capitale sia in conto esercizio.

5. Modalità e tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale

La richiesta del contributo avviene in un'unica soluzione con la presentazione della Comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto secondo le modalità descritte nel Capitolo 5 delle Regole Applicative del DM 2022.

Tutti i costi di realizzazione rientranti tra le spese ammissibili devono essere comprovati con pagamenti tracciabili quietanzati entro la data di invio della comunicazione di entrata in esercizio.

L'erogazione del pagamento del contributo in conto capitale a valere sulle risorse PNRR avverrà a seguito della conclusione, con esito positivo, della valutazione della comunicazione di entrata in esercizio e, in ogni caso, a seguito dell'acquisizione dell'esito positivo della prima visita di sorveglianza di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 7 agosto 2024.

Le modalità di rendicontazione delle spese sono descritte nel documento pubblicato sul sito istituzionale del GSE.

6. Condizioni di cumulabilità e divieto di doppio finanziamento

L'articolo 27, comma 5 del DL PNRR stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i contributi concessi nell'ambito della *Facility* Biometano non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.

In relazione alla eventuale produzione di energia elettrica resta ferma esclusivamente la possibilità di accesso al meccanismo del ritiro dedicato dell'energia di cui all'art. 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, non è ammissibile beneficiare di incentivi a valere sulle risorse del PNRR e di altri programmi dell'Unione. A tale prescrizione deve aggiungersi il divieto di duplicazione del finanziamento degli stessi costi/parti di costo rispetto a risorse ordinarie statali e/o regionali per la cui verifica, il GSE si avvale anche delle informazioni disponibili sul Registro Nazionale Aiuti di Stato e sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Al fine di garantire il rispetto di tali disposizioni nonché di prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione su altri Programmi, cofinanziati dall'Unione Europea o da altri strumenti finanziari, all'interno dei documenti giustificativi di spesa, devono essere indicati elementi obbligatori di tracciabilità necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato: CUP, CIG (se previsto dalla specifica procedura di affidamento lavori), riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU*.

7. DNSH

Le disposizioni del presente capitolo integrano, senza sostituirle, le previsioni in materia di requisiti relativi al rispetto del principio DNSH di cui al paragrafo 2.3.3 delle Regole applicative del DM 2022.

Gli investimenti devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e alle prescrizioni previste nel PNRR per gli investimenti in esame.

Il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) di cui agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01) e si impegna a garantire il rispetto della seguente lista di esclusione.

Sono infatti esclusi dall'ammissibilità alla misura le seguenti fattispecie:

- i. attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle²;
- ii. attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³;
- iii. attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁴ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁵.

8. Campo di intervento ai fini del *tagging* climatico

Le disposizioni del presente capitolo integrano, senza sostituirlle, le previsioni in materia di requisiti relativi al rispetto del principio “contributo all'obiettivo climatico e digitale” di cui al paragrafo 2.3.4. delle Regole applicative del DM 2022.

Ai fini del *tagging* climatico previsto dall'articolo 18, paragrafo 4, lettere e) ed f) del Regolamento (UE) 2021/241 e dal dataset nazionale “TAG per il sostegno climatico del PNRR”, gli interventi agevolati nell'ambito della Facility Biometano rientrano nei campi di intervento relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla riduzione dei gas a effetto serra, come individuati nell'Allegato VI del medesimo Regolamento.

In coerenza con il dataset nazionale di *tagging*, la misura è classificata nel campo di intervento UE *030-bis Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra (8)*, con coefficiente di sostegno

² Ad eccezione di:

1. attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01); e
2. attività e attivi di cui al punto ii. per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.

³ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁵ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

climatico pari al 100 per cento, in quanto integralmente orientata alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di GHG secondo le specifiche indicate nella nota (8) a detto campo di intervento⁶.

9. Protezione e trattamento dei dati

I dati personali comunicati dai soggetti interessati, per l'accesso ai meccanismi di incentivazione ai sensi del DM di riferimento, saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento delle attività descritte nelle presenti Regole, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica, e-mail: rpd@gse.it - PEC: rpd@pec.gse.it per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili ai soggetti richiedenti specifiche informative privacy, nell'ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati.

⁶ In base alla quale le attività forniscono un contributo sostanziale agli obiettivi climatici “Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001. Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di biocombustibile a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa a tal fine in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001”.